

ACCORDO DI QUADRO

tra

il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

e

la FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora innanzi denominato CNR), in persona della sua Presidente, Prof. Maria Chiara Carrozza, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, cap 00185 (codice fiscale 80054330586)

e

La Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII (d'ora innanzi denominata Fondazione) nella persona del suo Presidente, Prof. Alessandro Pajno, Via San Vitale n. 114, cap. 40125 Bologna (C.F. 92028270376)

PREMESSO CHE

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese. A tale scopo il CNR è presente in tutta Italia attraverso una rete di Istituti al fine di favorire una diffusione capillare delle proprie competenze su tutto il territorio nazionale ed agevolare i contatti e le collaborazioni con enti, fondazioni e industrie sia a livello nazionale che territoriale. Inoltre, il CNR cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con Enti e Istituzioni di altri Paesi o con Organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere non governativo e fornisce, su richiesta di Autorità governative, competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo.

In base al vigente Statuto, il CNR per lo svolgimento delle proprie attività può stipulare Accordi e convenzioni con i soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali.

In base al FOE il CNR eroga alla Fondazione il contributo per il supporto finanziario alla infrastrutture europea di ricerca delle scienze religiose RESILIENCE, indicata dal PNIR fra quelle ad alta priorità

La Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII è un'istituzione di ricerca con il compito di promuovere la conoscenza scientifica dei problemi concernenti il Cristianesimo e le religioni con le quali esso ha avuto contatto, attraverso l'attuazione di studi e ricerche, individuali e di gruppo, convegni, seminari e ogni altra iniziativa.

La Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, con la sua sede bolognese dedicata alla storia del cristianesimo con la Biblioteca Dossetti che vanta un milione di volumi e con quella a Palermo con la Biblioteca La Pira inaugurata nel 2018 e dedicata alle storie e dottrine degli Islam con oltre 200.000 volumi, per le risorse organizzative collaudate, per le dimensioni del servizio reso agli studiosi e allo staff interno per le risorse umane sedimentate in 50 anni di attività, per la rete di relazioni internazionali costruita attraverso i propri progetti scientifici, per i rapporti che l'hanno legata al CNR – è disposta e in grado di svolgere questa funzione con il necessario livello scientifico ed indipendenza;

la Fondazione intende continuare ad incrementare la propria attività attraverso: a) partecipazione e promozione di forme di cooperazione nel mondo della ricerca scientifica b) la formazione di giovani studiosi c) l'attività editoriale che discende dalla ricerca e si esprime in una rivista e in collane con un'audience internazionale d) l'aggiornamento delle due biblioteche specializzate nelle scienze religiose "G. Dossetti" e "G. La Pira" e l'espansione dei servizi di consultazione in remoto del patrimonio bibliografico e archivistico; e) la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale; f) la guida della infrastruttura europea per le scienze religiose RESILIENCE, riconosciuta in sede Esfri di cui è hub, chair del management, promotore e unico partner nazionale della stessa

COSIDERATO CHE

Le Parti Intendono dare continuità all'attività di ricerca scientifica nel campo delle discipline storico-religiose con la convinzione che la conoscenza rigorosa dei processi storici sia un modo adeguato ed esaustivo per partecipare al dinamismo intellettuale e spirituale collettivo dal quale la ricerca continuamente si alimenta.

Ritengono che il settore della ricerca storico-religiosa meriti il massimo impegno sia per ragioni generali riguardanti il mondo della ricerca europeo sia per ragioni specificamente legate alla storia e alla situazione dell'Italia.

Ritengono necessario promuovere tale settore nella convinzione che la conoscenza del fenomeno religioso ha un impatto scientifico e sociale fortissimo, per il quale è indispensabile una leva di studiosi capaci di interpretare gli spessori diacronici delle singole tradizioni religiose e dei loro rapporti.

Condividono l'obiettivo di potenziare RESILIENCE.

Esprimono in questi obiettivi una convergenza testimoniata dagli accordi quadro in essere fra le parti dal 1999 e fino a quello firmato il 30/05/2017 di cui il presente costituisce il rinnovo

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE

Articolo 1

(PREMESSE)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2

(FINALITA')

1. Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR e la Fondazione per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, di servizi, formazione ed altre iniziative comuni nell'ambito delle discipline storico-religiose.
2. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Articolo 3

(OGGETTO)

1. I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la formazione di giovani studiosi;
 - la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
 - trasferimento e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
 - l'aggiornamento della biblioteca specializzata nella storia del cristianesimo "G. Dossetti" e quella specializzata nelle storie e dottrine degli Islam "G. La Pira" a Palermo, e l'espansione dei servizi di consultazione in remoto del patrimonio bibliografico e archivistico.
 - I servizi e il funzionamento della Infrastruttura di ricerca RESILIENCE.
2. A tal fine le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e della Fondazione potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. La predetta collaborazione riguarderà ambiti di interesse comune e potrà altresì consentire di sviluppare iniziative specifiche in tematiche che verranno definite nelle successive convenzioni operative.

Articolo 4

(COMITATO PARITETICO DI INDIRIZZO)

1. Il CNR e la Fondazione concordano di costituire un Comitato di Indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:
- definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
 - supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
 - proposta delle Convenzioni operative di cui al successivo articolo 5 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
 - proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.
2. Il Comitato è composto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Presidente o dal Segretario della Fondazione o suo delegato nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente del CNR e due dalla Fondazione. Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.
4. Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.

Articolo 5

(CONVENZIONI OPERATIVE)

1. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
2. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
3. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Articolo 6

(DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO)

1. L'accordo avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le attività relative ai singoli temi di cui all'Art. 2 avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.
2. Con cadenza annuale, le attività di ricerca saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Comitato di Indirizzo di cui all'Art. 4 del presente accordo.

3. A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nell'Art. 2 di cui al presente accordo.
4. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo-Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Articolo 7

(IMPORTO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE)

1. Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Articolo 8

(DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.

4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

Articolo 9

(RISERVATEZZA)

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs, n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs, n.196/2003, dal regolamento (UE) 2016/679 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 10

(FORO COMPETENTE)

1. Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte in via bonaria salvo il successivo ricorso giudiziale presso il Foro di Roma.
3. Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Il presente accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso. Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, il

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

La Presidente

Per la Fondazione

Il Presidente

Nome documento Accordo di Quadro CNR_Fondazione GIOVANNI XXIII _17.02.2022.pdf.p7m.p7m**Data di verifica** 14/06/2022 09:23:39 UTC**Versione verificatore** 6.10.5-OBF2

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 Carrozza Maria Chiara	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	VALIDA	2
2	Firma	 PAJNO ALESSANDRO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	VALIDA	3
		Appendice A			4

PAJNO ALESSANDRO

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-06-14 11:23
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 06/04/2022 11:52:01 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: PAJNO ALESSANDRO

Seriale: 3176e64d8705735f94d97d46c24c8be4

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-PJNLSN48M31G273B

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,1.3.76.16.6,

Validità: da 07/05/2020 00:00:00 UTC a 07/05/2023 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC